



COMUNE DI NIARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASI.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
SACRISTANI Carlo	X	
TAGLIAFERRI Alessandro	X	
CALZONI Roberta	X	
SURPI Giacomo	X	
SACRISTANI Piergiuseppe	X	
PATARINI Lucia	X	
TURELLI Bernardo	X	
BONDIONI Alfiero	X	
PELAMATTI Tiziana	X	
MENSI Fabio Antonio Giuseppe	X	
BRUNELLI Maura Noemi	X	
TOTALI	11	0

Risultano presenti n. 11. Assenti n. //.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Avv. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente l' assessore esterno Bassi Stefania.

Risulta assente l'assessore esterno Bondioni Bortolo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacristani Carlo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 03 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASI.

Introduce il Sindaco, il quale chiede al consigliere Patarini di intervenire al fine di illustrare nel dettaglio la proposta posta all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Patarini, la quale illustra tecnicamente i principali passaggi della proposta di delibera sottoposta al Consiglio. In particolare evidenzia che sono state confermate le aliquote dell'anno precedente, dando lettura di alcune di esse in relazione a diverse tipologie di beni, alle principali agevolazioni ed esenzioni, pur, al contempo, significando la variazione di alcuni criteri di valutazione delle rendite catastali dei cd. "imballonati", che tuttavia non dovrebbero impattare sulla situazione reale del Comune, non avendo quest'ultimo ricevuto alcuna richiesta di variazione; rappresenta altresì la conferma delle aliquote Tasi.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Pelamatti, la quale annuncia che la minoranza consiliare si asterrà in relazione alla proposta in quanto non condivisibile, riproducendo essa sostanzialmente i medesimi contenuti della deliberazione dell'anno precedente ed avente pari oggetto.

Il Sindaco, quindi, constatata l'assenza di ulteriori osservazioni da parte dei consiglieri, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che: *"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"* ;
- la disciplina della suddetta imposta è indicata nei commi dal nr. 639 al nr. 714 dell' art. 1 comma 639 della Legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- l'art. 13 comma 6, del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011 – stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446/1997, possono modificare – in aumento o in diminuzione – l'aliquota di base di 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13 comma 7, del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011 – stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, nr. 3/DF del 18/05/2012 al punto 5 – aliquote – afferma: *"Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione."*;

OSSERVATO che:

- ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. nr. 23/2011 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. nr. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 133/1994 ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, nel quale il Comune di Niardo è classificato totalmente montano;

- l'art. 13 comma 9, del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011 – stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli (IACP), istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. nr. 616/1997;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO inoltre che la succitata legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul Bilancio Comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario pertanto assumere le seguenti determinazioni che confermano quanto già deliberato lo scorso anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione

VISTE le proprie precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 04 e 05 del 26/04/2016, con la quale sono state determinate aliquote e detrazioni per imposta municipale propria (imu) e tributo per i servizi indivisibili (tasi) per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO opportuno con la presente deliberazione procedere alla conferma delle medesime aliquote e detrazioni per imposta municipale propria (imu) e tributo per i servizi indivisibili (tasi) approvate con deliberazioni sopra citate;

VISTI gli art. 9 e 14 commi 1 e 6 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

VISTO il d.Lgs. nr. 446/1997;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della Legge nr. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

PRESO ATTO che:

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (art. 13 comma 15 del del D.L. nr. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011)
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2 terzo periodo del D.Lgs. nr. 446/1997;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Rag. Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8, ASTENUTI n. 3 (Pelamatti Tiziana, Brunelli Maura Noemi e Mensi Fabio) espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'annualità 2017 le medesime aliquote e detrazioni per imposta municipale propria (IMU) di seguito riepilogate:

• ALIQUOTA DELLO 0,4% (zero virgola quattro per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADI-BITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE (accatastate in categoria A1-A8-A9), nonché per le relative PERTINENZE (max 1 per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7);


• ALIQUOTA DELLO 0,96 % (zero virgola novantasei per cento) PER TUTTI I FABBRICATI (AD ESCLUSIONE DI QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE e di quelli della CAT. "D")

• ALIQUOTA DELLO 1,06 % (uno virgola zero sei per cento) PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO ACCATASTATI IN CATEGORIA "D" (riserva statale 0,76%);

• ALIQUOTA DELLO 1,06 % (uno virgola zero sei per cento) PER LE AREE FABBRICABILI.

- 2) **DI STABILIRE** in Euro 200,00 (duecento) l'importo della detrazione ordinaria da applicare per il calcolo dell' "Imposta municipale propria" sugli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente (solo per i casi di assoggettamento IMU, ovvero categorie catastali A1-A8-A9) e ad esaurimento sulle pertinenze ad essa asservite (censite nelle categorie catastali C2-C6-C7 e per un massimo di una unità per ciascuna categoria).
- 3) **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti precedenti trovano efficacia a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2017 e che le stesse sono invariate rispetto a quelle in vigore per l'anno 2016.
- 4) **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 l'aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Niardo nella misura dello 0‰ (ZERO per mille), dando atto che tale aliquota trova efficacia ai fini della TASI a partire dal 1° Gennaio 2017 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448.
- 5) **DI NON PROCEDERE** pertanto all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 6) **DI DELEGARE** il responsabile del servizio tributi ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10 comma 4 lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) Di **prendere atto** dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;
- 8) Di **dichiarare** infine, a seguito di separata votazione, con voti **FAVOREVOLI n. 8, ASTENUTI n. 3** (Pelamatti Tiziana, Brunelli Maura Noemi e Mensi Fabio) espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ___ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata dal Giorno 21 APR. 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Li 21 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva ex art. 124 T.U.E.L. 267/2000 il giorno _____ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,
